

LA GOVERNANCE DEL PNRR – Modifiche alla disciplina dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive. Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito



PNRR

SCHEDE SINTETICHE

Il quinto articolo del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, ha introdotto significative disposizioni di carattere innovativo rispetto alla materia del reclutamento del personale ispettivo, adeguando il *Testo Unico delle norme legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado alla vigente normativa*, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, il comma 1, dell'art. 5, D.L. n. 44/2023, apporta una serie di importanti modificazioni all'art. 420 del D.Lgs. n. 297/1994, il quale reca disposizioni riguardanti la normativa dei *Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive*.

In particolare, il legislatore nell'affermare che l'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, sostituisce il secondo comma dell'art. 420 del D.Lgs. n. 297/1994, disponendo che ai concorsi di cui sopra sono ammessi:

- a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni.

Inoltre, introdotto dal presente articolo, il nuovo comma 2-bis dell'art. 420 del D.L. n. 297/1994, dispone che per l'ammissione ai concorsi, i dirigenti scolastici e il personale docente ed educativo devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

- a) laurea magistrale;
- b) laurea specialistica;
- c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*);
- d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.

Inoltre la lettera a), punto 3), del comma 1, dell'art. 5 del D.L. n.44/2023, ha novellato il comma 7, dell'art. 420, del D.L. n. 297/1994.

La norma così introdotta prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400¹, siano definiti:

- a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;
- b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;
- c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici;
- d) la valutazione della eventuale preselezione;
- e) la valutazione delle prove e dei titoli;
- f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;
- g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421 (per quanto riguarda le commissioni esaminatrici), l'art. 422 (per quanto concerne le prove d'esame), l'art. 423 (in riferimento alle graduatorie) e l'art. 430 (in relazione al reclutamento del personale ispettivo).

Lo stesso art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), del D.Lgs. n. 44/2023 ha introdotto anche il comma 7.1 all'art. 420 del D.Lgs. n. 297/1994, recante nuove disposizioni riguardanti il superamento delle prove. In particolare, le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui sopra, può definire, altresì, una eventuale soglia (anche diversa da quella di 7/10) di superamento della prova preselettiva, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.

Rimane, invece, invariato il comma 7-bis, dell'art. 420, del D.Lgs. n. 297/1994, ai sensi del quale i bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10% dei posti messi a concorso

¹ L'art. 17, comma 3, della L. n. 400/1988 citato dispone che *con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.*

per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico (secondo le disposizioni dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione.

Un'ulteriore modifica al *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione* è stata disposta dalla successiva lettera b) dell'art. 5, comma 1. In questo caso le nuove disposizioni riguardano l'art. 421, il quale tratta la materia delle Commissioni concorsuali. In particolare il D.L. n. 44/2023 sostituisce primo comma dell'art. 421 citato nel senso che segue.

In base alla nuova disciplina le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente. Esse sono composte da:

- a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i:
 - professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali;
 - magistrati amministrativi;
 - magistrati ordinari;
 - magistrati contabili;
 - avvocati dello Stato;
 - prefetti.
- b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il D.L. n. 44/2023, nella sua formulazione originaria prevedeva anche un punto c) nell'elenco di cui al nuovo comma 1 del citato art. 421. Tale punto è stato, però, soppresso dalla legge di conversione n. 74/2023 e il suo contenuto è stato interamente traslato nel nuovo comma 1-bis dell'art. 421 del D.Lgs n. 297/1994. Ai sensi di tale disposizione possono essere nominati come membri delle commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive, oltre

ai dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito, ai membri scelti fra i dirigenti non generali, e a quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui comma 7 dell'art. 420 (dirigenti tecnici con funzioni ispettive), anche i soggetti collocati in quiescenza da non più di 4 anni alla data di pubblicazione del bando di concorso.

La lettera c), del comma 1, dell'art. 5, del D.L. n. 44/2023, attraverso la novella dell'art. 422, il comma 2, del D.Lgs. n. 297/1994, ha introdotto significative modifiche riguardo all'attribuzione dei punteggi alle prove d'esame per i concorsi di dirigente tecnico con funzioni ispettive. Lo svolgimento di tali concorsi prevede due prove scritte e una prova orale. In particolare, il nuovo secondo comma del citato art. 422, del D.Lgs. n. 297/1994, afferma che le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

- a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;
- b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;
- c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.

A tal proposito appare opportuno precisare, che la prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché la conoscenza della legislazione scolastica italiana. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

L'art. 5, comma 1, lett. d) reca, infine, ulteriori modifiche che hanno per oggetto l'art. 423, del D.Lgs. n. 297/1994, in tema di *Graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive*. In primo luogo, tali graduatorie devono essere approvate con decreto del *dirigente generale* competente (e non più dal direttore generale come previsto nel regime precedente). Inoltre, con la novella del secondo comma del citato art. 423, i concorrenti che hanno superato le prove di esame, sono collocati nelle graduatorie secondo il punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove e dei punti assegnati per i titoli, ma è stato rimosso il "*limite dei posti messi a concorso*", previsto dalla vecchia formulazione.